

ingenium

PERIODICO DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TERNI

N. 1 - Giugno 1990

Spedizione in abbonamento postale gr. IV/70%

Presentazione

Vede la luce con questo numero, una aspirazione dell'attuale Consiglio del nostro Ordine che trae origine dal desiderio di avere un maggior contatto con la base sia per l'informazione agli iscritti sia per allargare la partecipazione attiva ad un numero di Colleghi quanto più ampio possibile. Potremo infatti tanto più incidere nella vita locale e nazionale quanto più ciascuno di noi si considererà parte attiva di un medesimo organismo sociale.

Colgo l'occasione per ringraziare quei colleghi che hanno

ritenuto loro dovere partecipare alla assemblea per la votazione del Bilancio ed hanno animato, con i loro interventi, la discussione che è stata ampia e completa.

Mi auguro che "cresca" in tutti la coscienza e lo stimolo alla partecipazione attiva dando una mano al Consiglio per "essere presenti" nel tessuto sociale in cui operiamo.

Questo chiediamo, anzi pretendiamo da Voi tutti.

IL PRESIDENTE
Dr. Ing. F. Franconi

VITA DELL' ORDINE

Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.

Legge 5.3.1990 n. 45.

Con riferimento alla legge in oggetto, si ribadisce che, con detta normativa, anche le categorie libero-professionali vengono a disporre di uno strumento legislativo che riconosce loro la possibilità di far valere, agli effetti della pensione, tutti i periodi di attività lavorativa, indipendentemente dal tipo della attività e dalla circostanza che a ciascuno di essa faccia riscontro un diverso Istituto assicuratore.

La legge, in ordine alla sua operatività, non comporta particolari istruzioni, in quanto l'attività applicativa è demandata ai singoli Istituti cui compete, sulla base della facoltà esercitata dall'interessato, l'incombenza del reciproco rapporto e della determinazione dell'eventuale onere contributivo a carico del richiedente. Si sottolinea che trattasi di una facoltà il cui esercizio appare, dalla lettura della legge, non sottoposto a particolari vincoli, anche di carattere temporale, e che non consente, in via preliminare e generalizzata, l'acquisizione di elementi quantitativi atti a valutarne

la convenienza della operazione, in quanto il beneficio pensionistico conseguibile e l'eventuale onere contributivo non possono che essere individuati caso per caso, non sulla sola base degli elementi in possesso del richiedente, bensì su quella delle somme trasferibili da un Istituto all'altro e delle posizioni individuali conseguite.

Tuttavia si precisa, a conforto degli iscritti, che l'avvalersi della normativa non deve apparire come una richiesta a rischio, in quanto la stessa serve solo ad attivare la procedura, mentre, al richiedente, resta la successiva facoltà

di perfezionare o meno la ricongiunzione, non provvedendo ai pagamenti richiestigli, dopo la loro valutazione.

Vale infine la pena di sottolineare che si è in presenza di un istituto giuridico a carattere generale, che non riguarda soltanto la Cassa di Previdenza degli Ingegneri, ma la generalità degli Istituti previdenziali i quali tutti dovranno adottare opportuni strumenti attuativi.

Questo Consiglio si riserva di attivarsi presso detti Istituti per una quanto più sollecita attuazione della normativa in oggetto.

DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Coefficienti presuntivi di reddito

Gli incontri avuti con il Ministero delle Finanze alla fine del 1989 e nei primi mesi del 1990, nonché gli incontri tecnici con i nostri esperti e quelli con i rappresentanti delle altre categorie professionali ci hanno confermato che l'unico modo valido affinché le istanze dei professionisti possano trovare ascolto presso il Ministero è che le categorie professionali possano portare sul tavolo degli incontri con il Ministero dati statistici validi da confrontare con quelli elaborati dagli esperti ministeriali. Pertanto è essenziale che la nostra categoria elabori immediatamente propri dati statistici, da presentare al Ministero almeno entro la fine di luglio 1990.

A questo fine, all'interno è allegata una scheda di rilevazione, che gli iscritti sono invitati a restituire compilata all'Ordine entro 15 giorni dal suo ricevimento.

Perché INGENIUM?

La parola "ingegneria" deriva dal sostantivo latino "ingenium" che significa "ingegno, capacità, intelligenza"; ma anche "genio, acume, talento, accortezza, immaginazione, invenzione, fantasia, temperamento, carattere".

"Ingenium" deriva, a sua volta, da "genitum": "generato, concepito, prodotto"; quindi il significato essenziale della parola può considerarsi la più alta espressione della capacità dell'uomo che aspira ad appropriarsi della prerogativa divina della "creazione".

Ecco perché "ingenium" ci è sembrato un buon titolo per un giornale di persone le quali, a buon diritto, hanno il compito difficile e concreto di realizzare le proprie idee.

VITA DELL' ORDINE

Direttive su compensi per prestazioni professionali non espressamente completate nella tariffa vigente

Questo Consiglio, con circolare n.277 del 28/11/1988 ha trasmesso il testo della nuova tariffa presentata al Parlamento con gli obiettivi che la stessa venisse utilizzata come linea guida per quelle prestazioni non espressamente contemplate nella tariffa vigente.

La circolare citata evidenziava anche che i compensi per quelle prestazioni contenute nel testo della nuova tariffa riconducibili agli artt. 2 e 5 della tariffa vigente, già esistenti presso gli Ordini, potevano essere mantenuti o, se del caso, integrati con i contenuti della stessa proposta di legge. Analoghe considerazioni valgono per le presenti direttive che rappresentano parte dell'impegno sviluppato nel 1989 dal gruppo di lavoro deliberato dall'Assemblea dei Presidenti il 5.10.1988.

I nove allegati esplicativi rendono singolarmente conto delle varie problematiche affrontate che interessano alcuni "sofferti" aspetti di compensi per prestazioni professionali da tempo in uso ed altri nuovi quali, ad esempio, quelli per l'esame progetto delle attività elencate nel D.M. 16/2/1982 presso i Comandi Provinciali del VV.F. ai sensi del D.P.R. 577/1982 e quelli per l'operatività del D.P.R. 203/1988 sulla qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali.

Per quanto riguarda, poi, queste due ultime proposte di direttiva di tariffa, sempre riconducibili nell'ambito della discrezione di cui all'art. 5. lettera a) e b) questo Consiglio ritiene che le stesse, proprio per la loro novità, possono essere successivamente riconsiderate sulla base delle esperienze locali maturate dagli Ordini così come è avvenuto per i compensi delle prestazioni professionali richieste dalla legge 818/1984 già oggetto, da parte di questo Consiglio, di tre successive direttive di integrazione e di chiarimenti.

Le tabelle inserite negli allegati sono

state aggiornate al dicembre 1989 con le formule previste nel testo di nuova tariffa.

Nel merito degli specifici contenuti occorre precisare che:

1. I compensi introdotti per i *collaudi* riguardano le prestazioni previste dalla legge 1086/1971 e quelle per gli impianti, valutabili nella tariffa vigente con l'art. 5. lettera h), a) e b) e non strettamente assimilabili ai contenuti dell'art. 19 della tariffa vigente.

La materia già trattata ampiamente nel testo della nuova tariffa, è stata così ricomposta per i pertinenti riferimenti a quella vigente.

2. Gli onorari per il *restauro*, la riparazione ed il ripristino di costruzioni, previsti in una certa misura all'art. 21 della tariffa vigente e contemplati anche nel testo di nuova tariffa, sono stati riconsiderati e completati con la tabella dei relativi compensi.

3. I compensi per le *varianti e le aggiunte* al progetto esecutivo, da valutarsi secondo l'art. 22 della tariffa vigente è già oggetto di non completa definizione agli artt. 9 e 10 del D.M. 15/12/1955 (disciplinare del M.LL.PP. per incarichi a liberi professionisti) sono stati individuati in forma più precisa.

4. Per quanto riguarda il compenso per la Direzione del cantiere, distinto da quello previsto per la Direzione lavori è stato indicato come impegno legato al tempo secondo i contenuti della tabella 21 del Testo di Nuova Tariffa nella misura di Lit. 59.000 all'ora secondo la sez. A) e di Lit. 105.000 all'ora secondo la sez. B) (importi aggiornati al dicembre 1989).

5. I corrispettivi per le *pratiche catastali* sono stati corredati anche da esempi riferiti a situazioni verificate in un ambito provinciale con confronto diretto con quelli praticati dai geometri.

6. Viene proposta in questa sezione una tariffa per le relazioni giustificative delle *tabelle millesimali* per i condomini.

7. Le prestazioni per l'*ingegneria geotecnica*, già oggetto di direttive specifiche da parte di questo Consiglio e contenute nella classe XVII del testo di nuova tariffa, sono state riconsiderate con riferimento, per il calcolo dell'onorario, all'importo delle sole opere riguardanti il suolo, il sottosuolo e le strutture.

8. Gli onorari inerenti le documentazioni per l'esame progetto delle *attività soggette al controllo del VV.F.* vengono valutati secondo un procedimento simile a quello suggerito per la legge 818/1984. L'importanza di tale indicazione tariffaria è legata anche alla presentazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa per il superamento del N.O.P., testo che prevede per i titolari delle attività e per i professionisti incaricati, mirate e puntuali responsabilità sulle misure di prevenzione incendi adottate e sul loro mantenimento in esercizio.

9. Il D.P.R. 203/1988 riguardante norme in materia di *qualità dell'aria* e i successivi D.P.C.M., dei quali alcuni ancora da pubblicare, hanno consigliato di emanare una prima direttiva di tariffa che coglie alcuni degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Su questa direttiva tariffaria, come sulla precedente, questo Consiglio valuterà in seguito integrazioni e modifiche in relazione sia all'emanazione di nuovi dispositivi di legge in materia, sia alle osservazioni che perverranno dagli Ordini a riguardo.

Publicazione leggi su Gazzetta Ufficiale.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n° 57 del 9 marzo 1990 è stata pubblicata la legge 5 marzo 1990, n° 45, recante "Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti".

Si comunica, altresì, che sulla Gazzetta Ufficiale n.59 del 12 marzo 1990 è stata pubblicata la legge n. 46 che detta "Norme per la sicurezza degli impianti" (ex Petrarà).

Nota informativa della Commissione Parcelle

La Commissione Parcelle si riunisce tutti i giovedì dalle 17.00 alle 19.30; pertanto chi volesse chiarimenti o indicazioni può, in questa fascia oraria, chiedere ai componenti della Commissione.

Dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio e della Commissione Parcelle, si è cercato di improntare il lavoro sulla collaborazione reciproca, senza avere la presunzione di essere i tenutari della "verità".

SCHEDA DI RILEVAZIONE STATISTICA AI FINI DELLA ELABORAZIONE DI DATI DA SOTTOPORRE AL MINISTERO DELLE FINANZE AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI REDDITO

**LA SCHEDA VA RESTITUITA ALL'ORDINE
COMPLETA MA ANONIMA**

(se non precisato i dati devono riferirsi al 1989)

A) DATI GENERALI DATA _____

1) ETÀ _____ 2) SESSO M F

3) LUOGO DELL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE (CITTÀ - LOCALITÀ _____

4) ANNO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

5) ANNO DI INIZIO EFFETTIVO DELLA
ATTIVITÀ PROFESSIONALE _____

6) DETERMINAZIONE DEL REDDITO
APPLICATO:

- a) Forfettaria
- b) Ordinaria

**B) LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
PROFESSIONALE**

1) Abitanti:

- meno di 50.000
- tra 50.000 e 200.000
- tra 200.000 e 500.000
- oltre 500.000

2) Ubicazione:

- centro storico
- semicentrale
- periferica
- periferica residenziale

3) DATI ICIAP

Superficie mq. _____ totali
mq. _____ utilizzati effettivamente
mq. _____ archivio c/o magazzino

(escludere quelli non utilizzati o utilizzati da altri colleghi)

4) Titolo a) proprietà 1) acquisto
2) eredità

b) comodo gratuito

c) locazione

importo-fitto mensile _____

5) Da quanti anni risiede in questo ultimo luogo _____

6) Vi svolgono l'attività altri professionisti? _____

C) SITUAZIONE PERSONALE

1) Eserciti l'attività professionale in forma
esclusiva? _____

2) Se sì, da quanti anni? _____

3) Se eserciti insieme ad altra attività lavorativa,
quale: _____

questa è a tempo pieno o parziale? _____

4) Eserciti l'attività professionale come dipenden-
te? _____

Indicare i primi tre tipi di attività in ordine di im-
portanza, sul lavoro totale svolto:

1) _____

2) _____

3) _____

Il lavoro è in prevalenza nei confronti di:

- a) Enti Pubblici (Stato, Regione, Comuni, USL, Enti Ospedalieri, IACP, ect.)
- b) Enti privati (Società, Imprese)
- c) privati

D) BENI STRUMENTALI UTILIZZATI (1)

Quali possiedi e loro costo

a) Tavoli da disegno _____ costo _____

b) Computers _____ costo _____

c) Altre apparecchiature

_____ costo _____

_____ costo _____

_____ costo _____
_____ costo _____
d) Autovetture _____
_____ costo _____

E) DIPENDENTI / COLLABORATORI

— Hai dipendenti? _____ Quanti? _____
a tempo pieno _____
a tempo parziale _____

— Costo totale dei dipendenti nell'anno compresi
contributi e quota TRF (2) _____

— Hai collaboratori autonomi fissi? __ Quanti? __
a tempo pieno _____
a tempo parziale _____

— Hai collaboratori saltuari nell'anno? _____
per quanti mesi? _____

— Costo totale di collaboratori nell'anno
£. _____

F) VOLUME D'AFFARI IVA

a) FATTURE EMESSE :

1987 N° _____ TOT. £. _____
1988 N° _____ TOT. £. _____
1989 N° _____ TOT. £. _____

G) REDDITI

a) Reddito professionale netto:

1987 _____
1988 _____
1989 _____

b) Altri Redditi di lavoro autonomo:

1987 _____
1988 _____
1989 _____

c) Redditi di lavoro dipendente o assimilato

1987 _____
1988 _____
1989 _____

d) Altri Redditi (Fabbricati, Capitale, Impresa
ect.):

1987 _____
1988 _____
1989 _____

(1) Per "costo" dei beni acquistati si intende quello risultante dalla fattura del fornitore; per i beni in leasing il "costo" è fatto dal canone mensile moltiplicato per il numero dei mesi di pagamento maggiorato dell'eventuale "maxi" canone iniziale e del prezzo del riscatto finale.

(2) Indennità di fine rapporto

Il riscontro, a livello di colloquio con i colleghi, ci incoraggia a proseguire per la via scelta che è quella di cercare di evitare la trasformazione della revisione delle parcelle in un esame al progettista.

L'Ordine deve esprimersi sulla congruità della parcella, sulla corretta impostazione e sulla completezza dei documenti riguardanti l'incarico professionale.

Nei casi di discordanza di opinione, si è tentato di trovare, insieme agli interessati, una soluzione che di volta in volta potesse essere la più giusta e corretta alla luce del parcellario e delle decisioni prese dalla Commissione Parcelle in precedenza per casi analoghi. Per facilitare i Colleghi, si sta lavorando ad una carta di guida alla redazione delle parcelle per quanto non espressamente o chiaramente riportato nel parcellario professionale. Chi volesse proporre qualche idea, può trasmettere all'Ordine note o consigli che saranno senz'altro presi in considerazione da chi sta lavorando in proposito.

Sicuri di una Vostra intensa partecipazione, ringraziamo anticipatamente tutti i Colleghi.

Per la Commissione Parcelle
Il Presidente
Ing. Fabrizio Granaroli

Ingegneri dipendenti: tutela dell'esercizio professionale

Si riportano di seguito i testi di due lettere dell'Ordine agli Enti in indirizzo

Ai Presidenti della Giunta Regionale, della Giunta Provinciale e dell'ASM di Terni; ai Sindaci dei Comuni di Terni, Orvieto, Amelia e Narni

Come noto è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale, legislativo e dottrinale, che rileva non solo la facoltà ma anche l'opportunità dell'iscrizione all'Albo degli Ingegneri dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Ciò da un lato assicura che i professionisti siano effettivamente in possesso dei requisiti e delle capacità per espletare le mansioni tecniche loro assegnate e dall'altro garantisce

l'amministrazione di appartenenza dai terzi in quanto i compiti tecnici dell'Ufficio vengono svolti nel rispetto della normativa vigente.

È da sottolineare che il legislatore ha voluto che le prestazioni intellettuali, per la loro complessità, possano e debbano essere espletate solo da soggetti in possesso di determinati requisiti.

Quindi la progettazione, la direzione ed il collaudo delle opere pubbliche nonché le operazioni a tali prestazioni connesse devono essere svolti da ingegneri, architetti o altri tecnici iscritti all'Albo (siano essi professionisti dipendenti o liberi professionisti).

Del resto è ormai costante la prassi degli Enti Pubblici che richiedono agli ingegneri dipendenti l'iscrizione all'Albo allo scopo di assicurare alla loro firma valore certificativo per la relativa assunzione delle responsabilità civili e penali. Non a caso con specifico riferimento alla legge 20/3/75 N. 70, nell'ambito degli Enti Pubblici non economici sono stati istituiti ruoli professionali che si basano sulla obbligatorietà dell'iscrizione. Appare quindi evidente la necessità che nella attività tecnica che si svolge all'interno dell'Ente siano ben individuati, da un lato l'ingegnere che segue l'intero sviluppo del progetto e, dall'altro, i tecnici che, ciascuno nell'ambito delle competenze individuate dalle leggi, svolgono le varie parti delle attività.

Così pure la direzione tecnica delle opere deve essere assegnata ad un professionista in possesso dei requisiti. A fronte di quanto detto è però necessaria una riconsiderazione funzionale delle forze professionali ed una attenta valutazione del ruolo che i tecnici e gli ingegneri in particolare svolgono nella pubblica amministrazione.

Solo attraverso un più corretto inquadramento giuridico ed economico potrà recuperarsi un patrimonio intellettuale attualmente in fase di pericolosa dispersione.

Ai Direttori delle Soc. Elettrocarbonium, Bosco, Ilva, Himont, Enimont, Sommer, Garofoli, Italtel

Egregio Direttore, come saprà, nell'ordinamento italiano le professioni hanno struttura e regime protetti da specifiche disposizioni di Legge. Il Legislatore, cioè, ha voluto che le prestazioni intellettuali per la loro complessità possano e debbano essere espletate

solo da soggetti in possesso di determinati requisiti ed in grado, fra l'altro, di assumere le relative responsabilità civili e penali. Questo è quanto accade per le prestazioni tipicamente ingegneristiche (progettazioni, direzione lavori e collaudo) e per le attività a tali prestazioni propedeutiche o successive (piani di fattibilità, controlli e verifiche etc).

Ne consegue che ad eseguire le indicate attività possono essere chiamati solo ingegneri iscritti all'Albo. Ciò vale, ovviamente, anche se le prestazioni vengono rese all'interno della realtà aziendale da ingegneri dipendenti.

Anche nelle ipotesi, evidentemente frequenti nelle strutture produttive, di lavoro di staff, occorre che sia ben individuato, da un lato l'ingegnere che segue l'intero sviluppo del progetto o del piano e, dall'altro, i tecnici che, ognuno nell'ambito delle competenze individuate dalle leggi, svolgono le varie parti della attività.

All'elemento formale, sebbene essenziale, della firma degli elaborati tecnici deve cioè corrispondere concretamente l'esecuzione della prestazione.

Occorre quindi una riconsiderazione funzionale delle forze professionali aziendali nel senso indicato ed in generale una attenta valutazione del ruolo che i tecnici e gli ingegneri in particolare svolgono per il mondo produttivo.

Solo attraverso un più corretto inquadramento giuridico ed economico e soprattutto riassegnando ai professionisti le responsabilità e le mansioni tipiche della loro formazione e della loro capacità, potrà recuperarsi un patrimonio intellettuale attualmente in fase di pericolosa dispersione.

Non a caso la stampa ha recentemente denunciato la crisi delle aziende che non riescono a reperire ingegneri sia perché il numero dei laureati è inferiore alla richiesta del mercato, sia perché le posizioni offerte sono spesso insoddisfacenti anche per un neo-laureato.

Nella certezza di ottenere la Sua attenzione, si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro per conoscere la prassi seguita nella Sua Azienda sugli esposti temi.

CONVEGNI

Formazione degli ingegneri

Il giorno 15/5/1990 si è svolto a Roma un convegno sulla "Formazione degli Ingegneri" con particolare riguardo al diploma in Ingegneria di 1° livello (Rel. Ministro Ruberti, Prof. Zich, Dott. Presutti, Ing. Terracciano).

Riunione degli Ordini Provinciali delle Regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Umbria

In data 18/5/90 gli Ordini Provinciali delle regioni Abruzzo, Lazio, Molise ed Umbria si sono riuniti ad Isernia in Consulta ed hanno discusso i problemi all'O.d.G:

- a) - nuova legge fiscale e parametri di congruità;
- b) - norme di previdenza;
- c) - formazione in ingegneria.

Al termine, relativamente al punto "a", è stata integralmente approvata la mozione predisposta dall'Ordine di Terni, che propone l'assoggettamento a revisione degli Ordini Provinciali di tutti i tipi di parcelle e che formula una abolizione integrale della legge in vigore.

Anche per gli altri due argomenti la Consulta ha approvato due mozioni impegnando il C.N.I. ad una incisiva azione nelle forme indicate.

Le mozioni approvate ed inviate sia al C.N.I. che a tutti gli Ordini Provinciali possono essere visionate presso la sede del nostro Ordine.

La prossima riunione della Consulta interregionale si svolgerà a L'Aquila nella 1° decade di settembre in preparazione al Congresso Nazionale che si svolgerà quest'anno a Siracusa nell'ultima settimana di settembre.

Argomenti della riunione de L'Aquila:

- Tariffa professionale.
- Convenzioni con gli Enti Pubblici.
- Ordinamento professionale.

PREVENZIONE E SICUREZZA

Seminari di formazione e aggiornamento professionale

I videoterminali nell'ambiente di lavoro
venerdì, 4 maggio 1990

Emissioni atmosferiche e regime autorizzatorio
venerdì, 25 maggio 1990

Impianti di messa a terra
venerdì, 21 settembre 1990

Milano, Sede: Fast,
p.le R. Morandi 2
20121 Milano

L'ANALISI AMBIENTALE IN ITALIA

3° convegno annuale 1991

Invito a presentare memorie su:

- attività concrete nel campo degli studi di impatto
- costi degli studi di impatto
- studi di impatto e movimenti portatori di interessi diffusi

Milano, 7-8 febbraio 1991
Sede: Fast,
p.le R. Morandi 2
20121 Milano

1° CONVEGNO NAZIONALE DI INGEGNERIA DEL VENTO

Firenze 28-30 ottobre 1990

INGENIUM vuole essere il portavoce di tutti gli iscritti all'Ordine della Provincia di Terni.

Si invitano, pertanto, i Colleghi a collaborare con osservazioni, suggerimenti, lettere ed articoli.

Si raccomandano la concisione e la trattazione di argomenti di interesse generale.

DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Previdenza ingegneri e architetti.

Sentenza Corte Costituzionale
21.2.1990 n° 99.

La Corte Costituzionale, con la sentenza sopra indicata, ha stabilito l'illegittimità dell'art. 2, settimo comma, della legge 3.1.1981 n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), nella parte in cui prevede che "il supplemento della pensione spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione è pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento anziché alle percentuali intere". La Corte ha inoltre dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della stessa legge 3.1.1981 n° 6. Come noto, tale ultima disposizione stabiliva che la pensione di vecchiaia fosse ridotta di un terzo qualora il titolare mantenesse l'iscrizione all'Albo.

Vengono dalla Corte accolti due principi fondamentali violati dalle norme dedotte.

- proporzionalità fra pensione e contributi personali versati (che deve valere anche per la determinazione del supplemento di pensione);
- facoltà di continuare l'esercizio della professione con pari diritti previdenziali sia per chi resta iscritto alla Cassa sia per chi ciò può evitare in quanto appartenente ad altro sistema previdenziale in virtù di un rapporto di lavoro subordinato.

INGENIUM c/o Ordine degli Ingegneri di Terni - Viale B. Brin, 10 - Tel. 0744/403284

Direttore responsabile: GINO PAPULI
Capo redattore: GIORGIO CAPUTO
Redazione: MARCELLO IMPERI,
FRANCESCO MARTINELLI,
CARLO NIRI, MARCO RATINI

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE
DI TERNI N. 3 DEL 15/5/1990

Stampa: Tipolitografia Visconti, Viale
Campofregoso, 27 - TERNI
Tel. 0744/59749